



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

Oggetto: Conferimento incarico Avv. Lo Monaco controversia Impresa Sogresal Costruzioni s.r.l. c/ il Comune di Marineo .

L'anno duemiladieci , il giorno 25 del mese di giugno , alle ore 12,00 , si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

- |                 |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| 1) RIBAUDO      | Francesco | Sindaco    |
| 2) MURATORE     | Pietro    | V. Sindaco |
| 3) COSTA        | Angela    | Assessore  |
| 4) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore  |
| 5) RINALDI      | Cirus     | Assessore  |
| 6) SCARPULLA    | Anna      | Assessore  |
| 7) TRENTACOSTI  | Salvatore | Assessore  |

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X
	X
X	

Presiede il Sindaco rag. Francesco Ribaudò  
Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 4/06/2010

Il Responsabile del Servizio

[Firma]

### PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / *contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 4-06-2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Firma]

## **Il Sindaco**

Visto l'allegato ricorso al Tar, presentato dall' Impresa SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico Ciaramella Fino, contro il Comune di Marineo, l'U.R.E.G.A. e nei confronti dell'A.T.I. Ponteggi Tubolari S.p.A. – Roma Costruzioni s.r.l. notificato a questo Ente in data 25/05/2010 a mezzo del servizio postale;

Visto che il giudizio è iscritto al n. 895/2010 del Registro Generale del TAR Sicilia Sezione di Palermo, e la relativa udienza per la discussione in camera di consiglio della istanza cautelare è fissata per il giorno 10/06/2010;

Ritenuto opportuno e necessario costituirsi in giudizio al fine di salvaguardare le ragioni dell'Ente;

Attesa l'inesistenza di specifiche figure professionali all'interno dell'Ente;

Ritenuto che tale incarico può essere conferito all'Avv. Saverio Lo Monaco, con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n. 17, che all'uopo interpellato ha manifestato la propria disponibilità ad accettarlo, giusta nota qui acclarata in data 03/06/2010 prot. n. 8465, con la quale il professionista propone anche un preventivo di spesa pari ad € 11.515,12 oltre 4% per Cassa Avvocati e 20% per IVA;

## **PROPONE**

Per le ragioni ed i motivi tutti riportati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

Conferire incarico di assistenza legale per gli adempimenti da adottare in relazione al ricorso al TAR di Palermo n. 895/2010, di cui al contenzioso Impresa SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l., contro il Comune di Marineo, all'Avv. Saverio Lo Monaco, con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n. 17, dando atto che lo stesso sarà regolato sulla base del disciplinare il cui schema, con il presente atto viene approvato;

Autorizzare il sindaco a sottoscrivere per nome e conto del Comune di Marineo idonea procura al legale;

Approvare lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Prenotare la somma di €11.515,12 oltre 4% per Cassa Avvocati e 20% per IVA al competente intervento del redigendo bilancio di previsione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e pertanto va assunta in deroga ai dodicesimi.

Incaricare il responsabile del servizio all'assunzione del dovuto impegno di spesa.

## **La Giunta Comunale**

Vista ed esaminata la superiore proposta;

Preso atto che la stessa risulta munita dei prescritti pareri;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Approvare e fare propria la sopra riportata deliberazione.

LA GIUNTA

Stante l'urgenza, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata e seduta,

DELIBERA

dichiarare la presente immediatamente esecutiva nella considerazione che l'udienza è stata fissata per il 10/06/2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to RIBAUDO

L'Assessore anziano

F.to THENTACOSTI

Il Segretario Comunale

F.to Dr. NACALUSO

Affissa all'albo pretorio il

13 GIU 2010

Defissa il

Il Messo comunale

F.to

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo 13 GIU 2010 senza opposizioni o reclami.

Li,


Il Segretario Comunale

F.to

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, 07 GIU. 2010

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data //

Li,

Il Segretario Comunale

F.to

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li, 07 GIU. 2010

Visto: F.to Il Sindaco RIBAUDO

F.to Il Segretario Comunale NACALUSO

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio uff. 4966, Lefek in data 07 GIU. 2010

uff. 4966

COMUNE DI MARINEO

N. 8069

Data di ricezione 25 MAG 2010

Data di deposito

Chiesa Poveri

STUDIO IMMORDINO

Avv. GIOVANNI IMMORDINO  
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO  
PATROCINANTI IN CASSAZIONE  
Via Libertà. 171  
Tel.091.34.88.88: fax 091.34.88.11  
90143 - PALERMO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE PER LA SICILIA**

**PALERMO**

COPIA

**RICORSO**

dell'Impresa **SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona del suo Amministratore Unico, Ciaramella Fino, con sede in Gela, Via B. Croce n. 28, P. IVA 01797700851, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Immordino, per mandato a margine al presente atto

**CONTRO**

- 1) il **COMUNE DI MARINEO**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- 2) l'**U.R.E.G.A. – Sez. Provinciale di Palermo**, in persona del Sindaco *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI**

dell'**A.T.I. PONTEGGI TUBOLARI S.p.A. – ROMA**  
**COSTRUZIONI s.r.l.**

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del verbale di gara dei 22.2, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 marzo 2010 relativo all'appalto dei «*lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'OPCM 3274/03 del complesso scolastico "San Ciro"*» nella parte in cui è stata dichiarata aggiudicataria l'ATI Ponteggi Tubolari S.p.a.;

Nella mia qualità, delego gli Avv.ri Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino a sottoscrivere il presente ricorso ed eventuali motivi aggiunti ed a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, conferendo loro ogni e più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il loro studio in Palermo, Via Libertà 171. Infine, dichiaro di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

F.to Ciaramella Fino

Vera la firma

F.to Giovanni Immordino

- del medesimo verbale di gara nella parte in cui è stata ammessa anziché essere esclusa l'ATI Ponteggi Tubolari S.p.A.: a) per avere la capogruppo ROMA s.r.l. prodotto un DURC rilasciato per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni; b) per avere la mandante Ponteggi Tubolari che non ha prodotto il DURC: b<sub>1</sub>) reso quanto alla posizione contributiva una dichiarazione **priva della indicazione della posizione nei confronti della cassa edile**; b<sub>2</sub>) omesso le dichiarazioni di cui all'38 lett. b) e c) ed m-ter del Dlgo n.163/2006 nei confronti dei direttori tecnici Alessandro Scalia e Viviana Liseni nonché nei confronti dell'amministratore unico Sig. Francesco Virlinzi; b<sub>3</sub>) dichiarato che *"nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la sottoscritta impresa non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa"*, mentre invece risulta essere stata cessionaria in data 13/1/2010 di ramo di azienda dalla Bierrebi S.p.A. in liquidazione, relativamente alla quale ha omesso di rendere qualsiasi dichiarazione sia in ordine all'esistenza sia in ordine al possesso dei requisiti morali dei rispettivi amministratori e direttori tecnici;

- del provvedimento di eventuale approvazione tacita da parte del Comune di Marineo dei sopraindicati verbali di gara trasmessi dall'UREGA con nota prot. n.561 del 29/3/2010;

- della determina dirigenziale n.49 del 5/5/2010 con la quale il Comune di Marineo ha preso atto del suddetto verbale;

- della determina dirigenziale n.50 del 10/05/2010 con la quale il Comune di Marineo, dopo avere effettuato le verifiche delle dichiarazioni rese e dopo avere dato atto di avere sospeso con determinazione n.22 del 26/3/2010 il verbale di cui sopra, ha disposto l' "aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'OPCM 3274/03 del complesso scolastico San Ciro" del Comune di Marineo dando atto che gli stessi rimangono aggiudicati alla ATI Roma Srl- Ponteggi Tubolari S.p.A.;

- nonché degli atti tutti, presupposti connessi e consequenziali.

### **FATTO**

A) Con bando di gara ritualmente pubblicato, il Comune di Marineo (stazione appaltante) indiceva un pubblico incanto relativo all'appalto dei « lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'OPCM 3274/03 del complesso scolastico "San Ciro" ».

B) Il bando di gara, all'art. 3.5, richiedeva per la partecipazione alla gara il possesso di qualificazione della categoria prevalente OG1, classifica IV.

C) Il disciplinare all'art. 3 richiedeva "DOCUMENTAZIONE dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (di tutti i concorrenti, di tutti i consorziati designati dai consorzi ed eventuali imprese ausiliarie in caso di "avvalimento") ai sensi dell'art.19 comma 12 bis del testo coordinato, in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle offerte di cui al punto 7.1 del bando di gara, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab

del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi dall'art.1 comma 13 della L.R. 29 novembre 2005, n.16 pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 del 10 marzo 2006.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici 15.1.2008 pubblicato nella GURS Parte I n. 5 del 1.2.2008 "non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di autocertificazione. All'atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo deve essere allegata copia del codice identificativo pratica (CIP) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto". In alternativa, qualora il concorrente non sia in possesso della certificazione prevista agli artt. 1 e 2 del decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, con le integrazioni previste dall'art. 1 del decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici 15.1.2008 (codice identificativo pratica – CIP) lo stesso concorrente potrà optare, per la produzione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, la quale dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni e dichiarazioni riportate nell'apposito modello predisposto dall'Amministrazione redatto ai sensi dell'art. 6 del suddetto Decreto Assessoriale (Allegato "A").

D) Sempre il disciplinare al punto **4) richiedeva** "dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, .... con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

Via .....  
Tel./F

a) dichiara, indicandole specificamente e puntualmente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b) ed m-ter), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), ed m-quater) del decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente: .....**b-** che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

**m-ter-** caso 1 che, anche in assenza di un procedimento nei propri confronti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 – per i quali è stata formulata nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato;

**m-ter** – caso 2 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria.

Le dichiarazioni di cui sopra (b ed m-ter) vanno rese a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

*c- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale. A pena di esclusione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. La dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

*B) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;*

*C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;*

Avv. GIOVANNI I  
Via L. ... 171 - 1  
Tel./Fax 091

D) indica i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"); **specifica a pena d'esclusione se nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita, la**

31-3-2010  
31-3-2010  
31-3-2010

**residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari delle società cedenti. Tutti i suddetti soggetti devono rilasciare le dichiarazioni di cui al precedente punto A) lettera c);**

Infine, "La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti".

E) In data 22.2, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 marzo 2010 si celebrava la gara che si concludeva con l'aggiudicazione in favore dell'ATI controinteressata a seguito di sorteggio in esito al quale la odierna ricorrente, che aveva proposto identico ribasso, si classificava al secondo posto.

In realtà, l'ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara: **a)** per avere la capogruppo ROMA s.r.l. prodotto un DURC rilasciato per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni; **b)** per avere la mandante Ponteggi Tubolari che non ha prodotto il DURC: **b<sub>1</sub>)** reso quanto alla posizione contributiva una dichiarazione **priva della indicazione della posizione nei confronti della cassa edile**; **b<sub>2</sub>)** omesso le dichiarazioni di cui all'38 lett. b) e c) ed m-ter del Dlgo n.163/2006 nei confronti dei direttori tecnici Alessandro Scalia e Viviana Liseni nonché nei confronti dell'amministratore unico Sig. Francesco Virlinzi; **b<sub>3</sub>)** dichiarato che *"nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la sottoscritta impresa non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa"*, mentre invece risulta essere stata cessionaria in data 13/1/2010 di ramo di azienda dalla Bierrebi S.p.A. in liquidazione, relativamente alla quale ha omesso di rendere qualsiasi dichiarazione sia in ordine all'esistenza sia in ordine al possesso dei requisiti morali dei rispettivi amministratori e direttori tecnici;

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

### DIRITTO

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA IN RELAZIONE ALL'ART.19 COMMA 12 BIS DELLA LEGGE N.109/94,**

Avv. GIOVANNI  
Via Libertà, 17  
Tel./Fax

**NONCHÈ DEL D.A 24/2/2006 NEL TESTO  
MODIFICATO CON D.A. 15/1/2008.**

La capogruppo Roma S.r.l. dell'ATI controinteressata andava esclusa dalla gara per avere prodotto un DURC rilasciato "*per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni*" e non anche per la partecipazione a gare di appalto.

Ora, il C.G.A., dopo avere esaminato la normativa regionale richiamata espressamente dal bando, ha recentemente chiarito che "*Alla stregua di quanto disposto dalla riferita normativa regionale in ordine alle differenti tipologie dei certificati D.U.R.C. deve, quindi, ritenersi che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, non sia utilizzabile il certificato rilasciato ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori*" (C.G.A 21/4/2010 n. 537).

In altri termini, il C.G.A. ha ritenuto che il D.U.R.C. presentato da detta società con la dicitura «*per iscrizione albo fornitori*» *non era "sostanzialmente equivalente a quello finalizzato alla partecipazione alle gare d'appalto"*» (C.G.A 21/4/2010 n. 537).

Si ricorda, in proposito, che, in materia di rilascio del DURC, il decreto assessoriale n. 24/GAB del 24 febbraio 2006, è stato modificato dal decreto dell'Assessore ai LL.PP. del 15 gennaio 2008; l'art. 2 di quest'ultimo ha statuito che non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica autocertificazione.

Inoltre, come è noto, al D.U.R.C. va allegata copia del codice identificativo pratica (CIP) da cui possa evincersi la tipologia

per cui lo stesso è stato richiesto (partecipazione gare, stati di avanzamento, etc.) appunto perché il DURC ha un utilizzo diversificato e viene rilasciato solo ed esclusivamente per lo specifico adempimento per cui è richiesto.

In sostanza, un DURC richiesto e rilasciato, ad esempio, per attestazione SOA o per iscrizione all'albo dei fornitori, non può essere utilizzato per la partecipazione ad una gara d'appalto. A maggior ragione un DURC come quello prodotto dalla Roma rilasciato per finalità ("agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni") che nulla hanno a che spartire con le gare di appalto.

Il C.G.A. riconosce che l'Autorità di Vigilanza LL.PP., con parere n. 7 del 27.9.2007, prodotto da parte resistente ha affermato che la mancanza della dicitura "per partecipare a gare d'appalto legge regionale n. 16/2005 non può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara".

Avv. GIOVANNI P.  
V. Libero  
Tel/Fax 091

Tuttavia, secondo il predetto Collegio, un tale parere non può assumere alcuna rilevanza, atteso che è stato emesso anteriormente all'adozione della innovazione normativa cui si è appena accennato.

D'altra parte, "la necessità di tale specificazione deriva dalla circostanza che la normativa sugli appalti prescrive che il DURC abbia efficacia trimestrale e che tale efficacia temporale è propria soltanto dei DURC rilasciati per la partecipazione agli appalti" (T.A.R. SICILIA CATANIA, SEZ. IV - 1 - 7 gennaio 2010 confermata da C.G.A. n.212/2010 del 16/3/2010).

Ed invero i DURC rilasciati per altre finalità hanno durata mensile, con la conseguenza che nella fattispecie il DURC della Roma rilasciato il 4/1/2010 era ampiamente scaduto alla data della gara 22/2/2010.

b) Sempre con riferimento alla documentazione della posizione contributiva, l'ATI controinteressata andava esclusa anche perché la mandante Ponteggi Tubolari, che non ha prodotto il DURC, ha reso una dichiarazione sostitutiva secondo il modello A allegato al bando priva della indicazione della posizione nei confronti della cassa edile.

In altri termini, la Ponteggi Tubolari **non ha dichiarato né di essere iscritta alla Cassa Edile, né il numero di posizione né di essere in regola con la stessa.**

AMC  
10143  
348877

Il bando di gara all'art. 16, lett. b) prescriveva: *“non sono ammesse a partecipare alla gara soggetti che al momento di presentazione dell'offerta non dimostrino la regolarità contributiva con le modalità del disciplinare di gara nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi INPS, INAIL E CASSA EDILE. Tale documentazione deve essere prodotta da tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese...”*.

Il bando prevedeva, quali requisiti per la partecipazione alla gara e quale categoria prevalente la OG1, classifica IV (per € 1.297.444,19), per la qualificazione nella quale è indispensabile l'aver eseguito opere edili ed avere quindi avviato cantieri edili con conseguente necessità dell'assolvimento degli oneri contributivi anche nei confronti delle casse edili.

Ciononostante, la ricorrente, pur presentando un attestato SOA certificante la sua qualificazione nella categoria OG1, rilasciata per l'avvenuta esecuzione di lavori edili, quanto alla regolarità contributiva, presentava un dichiarazione sostitutiva **priva della attestazione di regolarità contributiva della Cassa Edile.**

Né a tale omissione la suddetta impresa rimediava con dichiarazione sostitutiva relativamente alla posizione nei confronti della Cassa Edile o in ordine alle ragioni della mancata certificazione da parte della Cassa edile della posizione nei confronti della stessa.

E tale omissione risulta ancor più significativa tenuto conto che con la L.109/94 e con l'art. 75 del D.P.R. n.554/1999 **la dichiarazione di regolarità contributiva anche nei confronti della Cassa Edile costituisce requisito fondamentale per l'ammissione alle gare di appalti per i lavori pubblici, come nel caso de quo, in cui i suddetti lavori consistono esclusivamente in attività edile.**

In Sicilia, poi il comma 12 bis della legge n.109/94 introdotto dalla l.r. n.16/2005 nonché l'art.1 del D.A. 24/2/2006, che ha sancito le modalità attuative del suddetto decreto, richiamato peraltro espressamente nel disciplinare di gara, prescrivono espressamente che **"La produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile dimostrante la "regolarità contributiva" costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento (aperte, negoziate e ristrette) di appalti e di concessioni di lavori".**

Inoltre, con D.A. 2 febbraio 2006, dell'Assessore ai LL.PP. della Regione Siciliana, in attuazione a quanto disposto dall'art.19,

comma 12 bis, della legge n.109/94, all' art. 4 rubricato "Rilascio del DURC" ha legittimato soltanto la Cassa Edile al rilascio del DURC necessario, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara prevedendo che "la cassa edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri istituti, i dati utili per la certificazione unica: a tal fine le richieste pervenute alla Cassa edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza. Gli istituti devono fornire le notizie necessarie per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in un termine utile che consenta il rilascio stesso entro 30 giorni dalla richiesta. La Cassa edile provvede alla emissione del documento

ANNI EMMENTINO  
ità, 171 - 90143 Palermo  
el./Fax 091 34038

unicamente concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi istituti. Non è dubitabile che le imprese abilitate a realizzare opere di tale tipo debbano essere iscritte alla Cassa Edile, considerando la natura delle lavorazioni.

Pertanto, non avendo la Ponteggi Tubolari dichiarato la posizione nei confronti della Cassa Edile la stessa andava esclusa in quanto, come recentemente statuito dal CGA, "la violazione della lex specialis di gara è evidente: il disciplinare richiedeva espressamente la necessità di comprovare la regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile. Pertanto, la ricorrente di primo grado non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara, per contrasto con una prescrizione ragionevole". (CGA 494/09 del 25/5/2009 ed ancora CGA 14/1/2009 n.13; TAR Catania Sez. IV 31/10/2007 N.1763).

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 lett. a) sub-b, sub m-ter e sub c), lett. b) e lett. c) del DISCIPLINARE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, lett. b e c) del D.LGS. N. 163/2006. MANCATA OMESSA DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA MORALITÀ PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO AI DIRETTORI TECNICI ED ALL'AMMINISTRATORE UNICO.**

La Ponteggi Tubolari S.p.a., mandante dell'ATI controinteressata, ha partecipato alla gara con dichiarazioni sottoscritte dal procuratore Ing. Luca Venora.

Sennonché, pur avendo il predetto nominativo indicato il Sig. Francesco Virlinzi quale amministratore unico, il Sig. Ennio Virlinzi nella qualità di institore, il Sig. Alessandro Scalia nella qualità di direttore tecnico, la Sig.ra Viavia Liseni quale direttore tecnico, non ha reso con riferimento agli stessi alcuna delle dichiarazioni sopra richiamate e richieste a pena di esclusione dal disciplinare di gara oltre che dall'art.38 lett. b) e c) del Dlgo n.163/2006.

La mancanza delle suddette dichiarazioni è di per sé causa di esclusione atteso che, come espressamente previsto dal disciplinare, “Le dichiarazioni di cui sopra (b ed m-ter) vanno rese a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società

in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società”.

E quanto alla dichiarazione di cui all'art.4 lett.a) sub.c) del disciplinare statuiva che “ La dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio”.

È evidente, pertanto, che l'ATI Roma andava esclusa per tali gravissime omissioni dichiarative.

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 lett. a) sub-b, sub m-ter e sub c), lett. b) e lett. c) del DISCIPLINARE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, lett. b e c) del D.LGS. N. 163/2006. MANCATA OMESSA DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA MORALITÀ PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO AI DIRETTORI TECNICI ED ALL'AMMINISTRATORE UNICO DELL'IMPRESA CEDENTE RAMO DI AZIENDA.**

Il disciplinare di gara all'art. 4 lett. d) richiedeva ai concorrenti di “*indica(re) i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo,*

che parte ricorrente non riuscirebbe certo a trovare un serio e completo ristoro con il risarcimento dei danni (per i quali, tra le altre cose la giurisprudenza amministrativa richiede la sussistenza di una serie di requisiti e presupposti che non sempre, ovviamente, vengono dai Tribunali riconosciuti come esistenti).

D'altro canto, non vi è dubbio che la completa esecuzione e realizzazione dell'opera pubblica consentirebbe alla ricorrente un indubbio accrescimento delle sue potenzialità, e ciò non solo in termini di capacità tecnica e finanziaria, ma anche come esperienza ed aumento di *know how* da sfruttare per occasioni di lavoro.

Aspetti, questi, che nessun risarcimento pecuniario riuscirebbe mai a integralmente sostituire.

È per tali ragioni che, al fine di evitare la pur minima prosecuzione del procedimento a danno del ricorrente, viene avanzata –oltre alla richiesta di emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 23 bis, comma terzo, L. 6.12.1971 n. 1034, come successivamente integrata e modificata, per la rapida trattazione del merito della causa- pure una richiesta cautelare di sospensione ex art. 23 bis, comma quinto, L. 1034/71 cit..

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

**VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.**

-previa sospensione dell'esecutività, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 245-quinquies, 1° comma, del d.lgs. n. 163/2006;

Av.  
Via L.  
Tel.

- ove stipulato, dichiarare la inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 245-bis e 24-ter del d. lgs. n. 163/2006 e/o disporre il subentro nel contratto da parte della ricorrente ex artt. 245-bis, comma 2 e 245-ter, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

-in estremo subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per l'equivalente ai sensi dell'art. 245-quinquies del d.lgs. n. 163/2006, nella misura che verrà provata nel corso del giudizio.

Emettere ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 20 maggio 2010.

MNI IMMORDINO  
111 09143 Palermo  
fax 091 348888



### RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto dell'Impresa **SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona del suo Amministratore Unico, Ciaramella Fino, con sede in Gela, Via B. Croce n. 28, P. IVA 01797700851, il suespresso ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 19 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 1258 del registro cronologico, al **COMUNE DI MARINEO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Marineo (cap 90035)**, **presso la Casa Comunale**

Raccomandata A.R. n. 46399 501508-1

hs Mo



2) previa iscrizione al n. \_\_\_ del registro cronologico, all'**U.R.E.G.A. – Sez. Provinciale di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in **Palermo, Via Alcide de Gasperi 81**

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

3) previa iscrizione al n. \_\_\_ del registro cronologico, all'**Impresa PONTEGGI TUBOLARI S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Catania, XVI Strada 48/50 Piano D'Archi Zona Industriale**

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

4) previa iscrizione al n. \_\_\_ del registro cronologico, all'**Impresa ROMA s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Catania, Via G.A. Costanzo n. 30**

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

COMUNE DI MARINEO

(Provincia Palermo)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'Anno duemiladieci -----, in Marineo e nella Residenza Comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Marineo (di seguito: Comune), con sede in Marineo, Corso dei Mille 127 C.F. 86000870823, rappresentato legalmente dal Responsabile dell'Area AA.GG. Dott.ssa Isidora Sclafani, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

E

L'Avv Saverio Lo Monaco, del Foro di Palermo (di seguito: legale), con studio in Palermo, via Dei Biscottari n. 17, Partita IVA 05595480822;

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Giunta Comunale n° del \_\_\_\_\_, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di assistenza legale per gli adempimenti e per la definizione dei provvedimenti da

COMUNE DI MARINO

Prov. Roma

PROSPETTO DI BILANCIO LEGALE

Il Bilancio Legale del Comune di Marino, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/12/2010, è stato approvato in data 15/12/2010.

Il Bilancio Legale del Comune di Marino, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/12/2010, è stato approvato in data 15/12/2010.

TRA

Il Comune di Marino (di seguito Comune) con sede in Marino, Corso del Mite 157, C.F. 02000780593, rappresentato legalmente dal Responsabile dell'Atto A.A.G. Dott. ssa Laura Sestini in qualità di Amministratore delegato, in questo atto organizzativo in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marino.

di

L'Avv. ssa Laura Sestini (di seguito Avv.), con studio in Marino, via del Plebiscito, 77, Tel. 06/27000233.

PREMESSO CHE

Il Comune di Marino, in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2001, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avv. ssa Laura Sestini in qualità di Amministratore delegato del Comune di Marino, in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2001.

adottare in relazione al ricorso al TAR Palermo n. 895/10, impegnando la somma di € 11.515,12 oltre 4% per Cassa Avvocati e 20% per IVA;

Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n°, è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

#### CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di assistenza legale per gli adempimenti e per la definizione dei provvedimenti da adottare in relazione al ricorso al TAR Palermo n. 895/10, di cui al contenzioso Impresa SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l., contro il Comune di Marineo, nella predisposizione degli atti necessari secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la consulenza ed assistenza legale per gli adempimenti e per la definizione dei provvedimenti da adottare in relazione alla sentenza del TAR Palermo n. 895/2010.
2. Il legale si impegna ad applicare le tariffe professionali in misura minima.
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
4. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 20 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.
5. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti

Il primo dei due è la riforma del sistema tributario, che ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

### L'IMPRESA

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

La riforma del sistema tributario ha permesso di ridurre il carico fiscale e di aumentare la competitività delle imprese. Il secondo è la riforma del sistema pensionistico, che ha permesso di ridurre il deficit pubblico e di aumentare la sostenibilità del sistema.

in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
7. Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
11. Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131.



Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MARINEO

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile AA.GG.

---

---

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora non si fosse in possesso del documento, si prega di restituire il presente documento al mittente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Il Responsabile